

FISCO [7]

Fisco7 è il blog del Gruppo Servizi CGN dedicato all'aggiornamento e all'approfondimento in ambito fiscale, tributario e giuslavoristico. Nato nel 2011, ha come obiettivo quello di trattare, con linguaggio semplice e taglio pratico, argomenti di interesse per Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro.

Fisco7 conta oltre 60.000 iscritti alla propria newsletter settimanale, ai quali offre periodicamente anche e-book di approfondimento sulle principali novità di settore.

Indice

1	Rottamazione cartelle esattoriali	1
2	Trasmissione trimestrale dello spesometro	3
3	Trasmissione trimestrale delle liquidazioni IVA.....	11
4	Dichiarazioni integrative a favore.....	19
5	La nuova serie di semplificazioni fiscali.....	21
6	Indagini finanziarie su imprese e professionisti.....	37
7	L'imposta "flat" al 24% per le imprese in contabilità ordinaria.....	41
8	Il regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata.....	45



Rottamazione delle cartelle esattoriali

Il DL 193/2016 apre ad una **rottamazione delle cartelle** piuttosto conveniente per i contribuenti, che peraltro può includere anche le somme in contenzioso, previa rinuncia esplicita alla coltivazione dei giudizi pendenti.

L'unico punto di debolezza della norma, probabilmente, può essere identificato nella **modalità di dilazione del pagamento** che appare troppo stringata anche in considerazione della rilevanza che assumeranno in molti casi gli importi dovuti.

Dal punto di vista oggettivo, rientrano nella definizione agevolata tutti i carichi riscossi tramite ruolo, di natura sia patrimoniale che tributaria, compresa l'IVA.

Non vi sono distinzioni neppure in relazione agli enti impositori, in quanto vi rientrano anche i tributi comunali e regionali.

Sono invece esplicitamente **esclusi**:

- IVA all'importazione;
- somme recuperate per aiuti di Stato;
- crediti da condanna della Corte dei Conti;
- sanzioni per violazioni al Codice della strada (anche se in questo caso saltano tutte le somme aggiuntive alla sanzione);
- sanzioni pecuniarie di natura penale;
- dazi e accise di origine comunitaria.

La procedura si presenta abbastanza semplice, in quanto si concretizza in un'istanza da presentare o trasmettere entro il prossimo 31 marzo 2017 da redigere su apposito modulo già presente su www.gruppoequitalia.it (Riscossione Sicilia per i contribuenti residenti in questa Regione).

Successivamente, l'agente della riscossione comunicherà al debitore entro il termine ultimo del 31 maggio 2017 gli importi dovuti, suddivisi nel numero di rate (da due a cinque) da questi prescelto, con la precisazione che almeno il 70% degli importi dovuti dovranno essere versati entro il 31 dicembre 2017, mentre il restante 30% potrà essere versato entro il 15 settembre 2018.

Si ritiene che la rottamazione si definisca con il pagamento dell'intera somma dovuta ovvero della prima rata. Ciò comporta la necessità di prestare particolare attenzione in caso di **rateizzazioni in corso**, in quanto il mancato integrale pagamento degli importi dovuti ne determinerebbe la decadenza, con l'ulteriore conseguenza che il carico residuo non potrà più essere rateizzato.



Trasmissione trimestrale dello spesometro



2.1 Le nuove regole per l'invio dello spesometro

L'Art. 4 del DL 193/2016, intervenendo sull'art. 21 del DL 78/2010, ha appesantito il calendario, già per la verità abbastanza fitto, degli appuntamenti telematici dei Commercialisti e degli altri Professionisti del settore.

Cambiano le regole che disciplinano l'**invio dello spesometro**, che passerà dalla periodicità annuale a quella **trimestrale** e viene altresì introdotto un nuovo pervasivo obbligo strumentale: **l'invio telematico con cadenza trimestrale delle liquidazioni IVA periodiche** (mensili o trimestrali).

Come già anticipato, le novità sono state introdotte dal Decreto Fiscale Collegato alla Legge di Bilancio 2017 (Art. 4 del DL 193/2016).

Nella sua nuova versione la norma prevede, con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA (tutto ciò che viene registrato al di fuori dei registri IVA sembrerebbe quindi sfuggire al nuovo obbligo) che i soggetti passivi debbano trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, con cadenza trimestrale, i dati delle fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate (ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 633/72, quindi comprese le bollette doganali e i dati delle relative variazioni).

Si badi bene che i dati dovranno essere inviati esclusivamente in forma analitica e non aggregata, sulla base delle modalità stabilite da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

2.2 L'ambito di applicazione dei nuovi obblighi

La novella legislativa, nel fare esplicito e puntuale riferimento all'obbligo di comunicazione delle «operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto» e nel sottolineare e precisare che vanno trasmessi i dati di «tutte le fatture emesse», poiché non aggiunge nulla e non opera alcun riferimento alle operazioni per le quali, invece, non vi è obbligo di emissione della fattura (ci si riferisce in questa sede a scontrini e ricevute fiscali) sembrerebbe escludere tali ultime operazioni dal nuovo obbligo di trasmissione.

Ad ogni modo, sarà compito del provvedimento attuativo delineare l'esatto ambito di applicazione della norma.

Dall'obbligo di comunicazione, come già accennato, dovrebbero essere **escluse le operazioni passive fuori campo IVA**, in quanto non soggette ad annotazione nel registro degli acquisti e quindi allo stesso modo tutte le fatture di acquisto con IVA non detraibile, sempre che vengano registrate senza assegnare loro uno specifico numero progressivo IVA (ad esempio le spese di rappresentanza costituite da beni il cui costo unitario sia superiore a 50,00 euro).


In ordine al **momento rilevante cui fare riferimento per identificare i dati da trasmettere**, è previsto che per le operazioni attive si debbano considerare le fatture emesse, mentre per le operazioni passive rileverà il momento di registrazione ai fini IVA del documento.

Per quanto invece riguarda le **modalità di comunicazione dei dati**, sembra che l'unica forma possibile sia quella analitica, in quanto in tal senso si esprime

la norma, anche se sarà necessario, tuttavia, attendere l'emanazione del provvedimento attuativo per capire se, quantomeno per i soggetti di ridotte dimensioni, sarà possibile trasmettere i dati in forma aggregata, come attualmente previsto per lo spesometro annuale o in qualche altra forma semplificata.

Appare evidente che sarebbe auspicabile che i dati da trasmettere possano essere ripresi dalle registrazioni effettuate nei registri IVA, in modo tale da poterli recuperare senza doverli rielaborare ai fini dell'adempimento in esame.

Purtroppo, la disposizione normativa non sembra contenere limiti oggettivi o soggettivi, per cui dovrebbero essere interessate tutte le operazioni IVA svolte da soggetti che operano nel B2B a prescindere dagli importi o dalla tipologia giuridica del soggetto.



2.3 I soggetti esonerati dall'obbligo di trasmissione

Il nuovo articolo 21 del DL 78/2010 dispone, peraltro, un unico caso di esonero esplicito che riguarderà i **produttori agricoli** in regime di esonero a condizione che svolgano la loro attività in prevalenza nelle zone montane di cui all'articolo 9 del D.P.R. 601/73.

Sono da ritenersi altresì **esonerati dalla comunicazione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute** (salvo improbabili modifiche normative che potrebbero essere inserite nell'imminente decreto milleproroghe):

- i soggetti in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011 (regime abrogato ma ancora applicabile per coloro che avevano aderito prima del 31 dicembre 2015);
- i soggetti in regime forfetario per i lavoratori autonomi, introdotto con legge di stabilità 2015 (L. 190/2014);
- i soggetti che optano per la trasmissione telematica di tutte le fatture emesse e ricevute ovvero per la memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 127/2015.

2.4 La tempistica delle trasmissioni telematiche

A regime i dati andranno comunicati, entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre, con l'eccezione della comunicazione relativa al 2° trimestre che, beneficiando della pausa estiva, andrà trasmessa entro il 16 settembre (in luogo del 31 agosto).

Soltanto per il primo anno di applicazione (2017) è previsto che l'invio dei dati riferiti al primo semestre sia posticipato al **25 luglio 2017** rispetto alla scadenza naturale (31 maggio), con l'aggravante, però, di anticipare la scadenza del secondo trimestre alla stessa data del 25 luglio, così da generare un unico termine per gli invii del primo e del secondo trimestre, soluzione questa certamente poco condivisibile.

Sotto l'**aspetto sanzionatorio**, la legge di conversione del DL 193/2016 ha notevolmente ridotto l'impatto delle stesse rispetto alla versione di esordio del provvedimento. Viene infatti imposta una sanzione per le omissioni o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000 euro.

È prevista, peraltro, la riduzione della sanzione alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, nel caso in cui la trasmissione venga, seppur in ritardo, effettuata entro 15 giorni dalla scadenza (oppure se entro tale data sia effettuata la trasmissione corretta dei dati).

La norma stabilisce infine che non si applica l'articolo 12 del D.Lgs. 472/1997 e quindi, nella fattispecie, **non si rende applicabile l'istituto del cumulo giuridico**.

LE SCADENZE PREVISTE PER L'ADEMPIMENTO

Trimestre	Scadenza "a regime"	Scadenza 2017
1°	31 maggio	25/07/2017 (*)
2°	16 settembre	
3°	30 novembre	30/11/2017
4°	entro il mese di febbraio dell'anno successivo	entro il mese di febbraio 2018

(*) Nota bene: La circostanza che la norma fa letteralmente ed incredibilmente riferimento al primo semestre lascia intendere (salvo opportune rettifiche) che si dovrebbe ipotizzare una scadenza unica al 25 luglio per tutte le fatture emesse e ricevute dall'01/01 al 30/06/2017.

2.5 Comunicazione trimestrale delle fatture emesse e ricevute

Ecco i dati minimi che dovranno essere trasmessi:

- dati anagrafici completi dei soggetti coinvolti nelle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA;
- data e numero della fattura emessa o ricevuta;
- base imponibile;
- aliquota applicata;
- ammontare dell'imposta sul valore aggiunto;
- tipologia dell'operazione con segnalazione della eventuale percentuale di detrazione dell'IVA.



3

Trasmissione trimestrale delle liquidazioni IVA

3.1

Il nuovo obbligo di trasmissione dei dati sulle liquidazioni periodiche IVA

Dal 1° gennaio 2017, il Decreto Fiscale 193/2016 introduce un nuovo obbligo di comunicazione trimestrale a carico dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, inserendo l'inciso all'interno del nuovo articolo 21 bis del DL 78/2010.

La norma prevede, in particolare, che i soggetti obbligati trasmettano una **comunicazione dei dati contabili riepilogativi relativi alle liquidazioni periodiche dell'IVA**.

Evidentemente, la finalità della norma è quella di consentire all'amministrazione finanziaria di ricevere in anticipo i dati sulle liquidazioni IVA al fine di riscontrare la correttezza dei relativi versamenti, con il risultato di avvicinare quanto più possibile la riscossione dell'IVA rispetto alla scadenza prevista per il versamento periodico della stessa.

In contemporanea, sarà possibile per l'Agenzia delle Entrate sollecitare tempestivamente il corretto adempimento ai contribuenti per i quali emergeranno discrasie tra i dati delle liquidazioni periodiche trasmessi ed i relativi versamenti, fermo restando che obiettivo primario di tali tempestive comunicazioni sarà essenzialmente quello stimolare il contribuente all'utilizzo del **ravvedimento operoso** per colmare tali omissioni.

3.2 La procedura di trasmissione

Sotto il profilo procedurale, l'Agenzia delle Entrate sarà tenuta a mettere a disposizione del contribuente, o degli intermediari, le risultanze dell'esame dei dati trasmessi, di cui alla nuova comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche, evidenziandone la coerenza con quanto emerge dalle comunicazioni delle fatture, rilevando fin da subito eventuali sfasamenti fra i versamenti d'imposta riscontrati, rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni trasmesse.

Qualora dai controlli eseguiti dovesse emergere un risultato diverso rispetto a quello indicato nelle comunicazioni inviate dal contribuente, lo stesso sarà prontamente informato dall'Agenzia delle Entrate: in tale ipotesi egli potrà fornire chiarimenti, segnalare eventuali errori o, avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso**, potrà versare quanto dovuto.

Le comunicazioni dovranno essere trasmesse anche nelle ipotesi di liquidazione con eccedenze a credito e non solo quando dalle stesse emerga un importo a debito da versare.

In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, è previsto l'invio di una comunicazione riepilogativa unica per ciascun periodo (trimestre).

Restano fermi, ovviamente, gli ordinari termini per il versamento dell'IVA dovuta in base alle citate liquidazioni.

Va ricordato che la comunicazione in oggetto manterrà una periodicità trimestrale non solo per i contribuenti che liquidano l'imposta ogni tre mesi, ma anche per quelli mensili.

È stato demandato ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di delineare nel dettaglio le informazioni da trasmettere e le modalità tecniche di esecuzione dell'adempimento.

“

L'Agenzia delle Entrate sarà tenuta a mettere a disposizione del contribuente, o degli intermediari, le risultanze dell'esame dei dati trasmessi

”

3.3

La tempistica da rispettare e le sanzioni previste

Per quanto concerne il termine di invio delle **nuove comunicazioni trimestrali**, le stesse a regime dovranno essere inviate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con l'eccezione del secondo trimestre per il quale, stante la sospensione feriale, è previsto l'invio entro il 16 settembre, in luogo del 31 agosto.

La **comunicazione del quarto trimestre** andrà invece trasmessa entro il mese di febbraio dell'anno successivo, con ciò consentendo, dall'anno 2018 per il 2017, la trasmissione telematica della dichiarazione annuale IVA non più nel solo mese di febbraio (come avverrà per il prossimo modello annuale) bensì tra il 1° gennaio e il 30 aprile di ogni anno.

Passiamo adesso ad analizzare il ventaglio delle **sanzioni** previste per tali adempimenti.

Per l'eventuale omissione dell'obbligo comunicativo, si applicano le disposizioni del nuovo comma 2-ter dell'articolo 11 del D.Lgs. 471/97.

Va ricordato che in sede di conversione in legge del decreto, come già esplicitato per lo spesometro trimestrale, l'entità delle sanzioni è stata notevolmente ridotta rispetto alla previsione originaria.

Sulla base della versione definitiva della norma, infatti, è ora prevista una sanzione amministrativa che va da un minimo di 500 a un massimo di 2.000 euro (in origine i limiti erano: minimo 5.000 euro, massimo 50.000 euro).



Mentre la norma esclude espressamente il cumulo giuridico, viene previsto che la sanzione venga ridotta alla metà del minimo, se la trasmissione è effettuata nei 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, o se nel medesimo termine è effettuato l'invio corretto dei dati.

Nulla viene precisato nel testo della norma in ordine all'operatività del ravvedimento operoso, con la naturale conseguenza che, in assenza di indicazioni contrarie, i contribuenti avranno la facoltà di definire l'importo delle sanzioni, versando spontaneamente una percentuale della sanzione minima, commisurata in base all'articolo 13 del D.Lgs. 472/97.

3.4

I soggetti esonerati dalla trasmissione delle liquidazioni periodiche

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche a condizione che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

Sulla scorta di quanto sopra accennato, si ritiene possano considerarsi **esonerati dall'adempimento i seguenti soggetti:**

- contribuenti che si avvalgono del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014), o del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2 del DL 98/12);
- contribuenti che, per l'anno d'imposta, abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'articolo 10, nonché coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'articolo 36 bis, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L'esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata), o se sono state registrate operazioni intracomunitarie (articolo 48 del DL 331/1993), o siano state eseguite le rettifiche di cui all'articolo 19 bis2, o siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l'imposta è dovuta da

parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami);

- produttori agricoli esonerati dagli adempimenti, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D.P.R. 633/72;
- imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e che non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA (circolari 26 del 19 marzo 1985 e 72 del 4 novembre 1986);
- associazioni, pro-loco ed Enti non commerciali che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 398 del 16 dicembre 1991 (forfait IVA, Ires ed Irap);
- tabaccai e giornalai (a condizione che non abbiano effettuato altre operazioni assoggettate ad IVA).

Per esempio, potrà, dunque, essere considerato esonerato il consulente finanziario che effettua solo operazioni esenti.

Quest'ultimo diventerà, però, soggetto all'adempimento se dovesse porre in essere operazioni imponibili.

In tali ipotesi il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IVA e di conseguenza trasmettere anche le comunicazioni trimestrali (ad esempio per l'emissione anche di una sola fattura con applicazione dell'IVA per l'effettuazione di una relazione ad un convegno).

Sotto il profilo operativo, va sottolineato come la platea dei soggetti esonerati dalle nuove comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche è sicuramente più estesa rispetto a quella soggetta all'invio

dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro trimestrale).

Ad esempio, i soggetti che hanno posto in essere solo operazioni esenti ovvero gli enti associativi che hanno optato per il regime di determinazione dell'imposta coi criteri forfettari di cui alla legge 398/1991, pur essendo esonerati dall'invio dei dati delle liquidazioni, resteranno invece obbligati all'invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute.

4

Dichiarazioni integrative a favore

Così come il Fisco può emettere accertamenti o rettifiche entro la fine del quinto anno successivo alla trasmissione della dichiarazione dei redditi (quarto anno sino alle dichiarazioni dei redditi 2015 – Modello Unico 2016), allo stesso modo anche i contribuenti possono integrare le dichiarazioni a favore entro lo stesso termine, senza dover ricorrere alle lentezze dell'istanza di rimborso.

L'articolo 5 del DL 193/2016 stabilisce che, salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando la riduzione delle stesse a seguito di ravvedimento, **le dichiarazioni dei redditi, IVA, Irap e sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni**, compresi quelli che hanno determinato l'indicazione di un maggiore o minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta o di un maggiore o di un minore credito, **con successiva dichiarazione da presentare entro i termini stabiliti per l'accertamento.**

Per le **imposte sui redditi**, fino al periodo d'imposta 2015, gli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la relativa dichiarazione, che diventa il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione; le stesse regole valgono per gli accertamenti in materia di Irap e IVA.

Per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di

decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e quindi, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l'accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

L'eventuale credito d'imposta che dovesse emergere dalle dichiarazioni integrative a favore potrà essere utilizzato in compensazione con il modello F24.

Se la dichiarazione è presentata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito potrà essere usato in compensazione solo dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ed a compensazione di debiti maturati dalla stessa data.

Per le **dichiarazioni integrative IVA**, il credito, che risulta dalle dichiarazioni a favore, presentate entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, o usato in compensazione, ovvero a rimborso.

Invece, se la dichiarazione integrativa a favore viene presentata oltre il termine indicato in precedenza la compensazione slitta all'anno successivo.



5

**La nuova serie di
semplificazioni
fiscali**

5.1 Le opzioni dimenticate guadagnano la remissione in bonis dal 2017

Determinate opzioni per l'accesso a particolari regimi fiscali vanno esercitate, a seguito del D.Lgs. 175/2014, nel modello Unico o IRAP e non più tramite apposita comunicazione separata.

L'esempio tipico è quello del **consolidato fiscale**, ove, per effetto dell'art. 119 comma 1 lett. d) del TUIR, "l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione".

In sostanza, lo stesso avviene per il regime della trasparenza (art. 115 e 116 del TUIR) in merito alle società di capitali, per la c.d. tonnage tax o per l'IRAP determinata sulla base del bilancio per i soggetti Irpef. Qualora l'opzione non sia stata esercitata tempestivamente, alcuni ritengono che la fattispecie debba seguire la disciplina delle dichiarazioni integrative (art. 2 del D.P.R. 322/98) e non più la cosiddetta remissione in bonis (art. 2 comma 1 del DL 16/2012), valorizzando la circostanza che l'opzione, esercitandosi in dichiarazione, finisce con il far parte di essa.

Per altri, invece, rimane intatta la disciplina della **remissione in bonis**.

Sul versante operativo, gli effetti dell'accoglimento dell'una piuttosto che dell'altra teoria sono rilevanti.

Pensiamo all'opzione per il consolidato fiscale relativa al triennio 2016-2018 non esercitata in Unico 2016.

Ove si dovesse optare per la remissione in bonis, sarebbe necessario, entro il 2 ottobre 2017 (in quanto il 30 settembre cade di sabato), ripresentare la

dichiarazione con l'opzione e pagare 250 euro.

Invece, se si opta per la disciplina della dichiarazione integrativa, la condotta da seguire non sarebbe neanche così chiara, in quanto non è pacifico se si tratti di una omissione rilevante ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 471/97, dunque di un'integrativa a favore del Fisco (fatto che, a seconda di quando avviene il ravvedimento operoso, comporterebbe la necessità di versare la sanzione di 250 euro ridotta da 1/9 a 1/6) o di una dichiarazione a favore del contribuente che, di per sé, non postula alcuna sanzione da ravvedere.

Per il futuro, alla luce della novella normativa introdotta dal DL 193/2016, il problema sembra definitivamente superato, considerato che il legislatore ha sancito che: "anche per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito [dall'art. 2 comma 1 del DL 16/2012]".

Però, si prevede altresì che dette disposizioni "si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016".

Per come è formulata la norma, sembra che l'applicabilità della remissione in bonis decorra dalle opzioni che devono esercitarsi nell'anno 2017.

Se nel modello **Unico 2017** ci si dimentica di esercitare l'opzione, ci sarebbe tempo sino al 1° ottobre 2018 (il 30 settembre cade di domenica) per la remissione in bonis.

Interpretando al contrario il sistema, ne potrebbe derivare che, per il pregresso, vige la disciplina delle integrative, avendo il legislatore sentito la necessità di specificare che la remissione in bonis, per questi tipi di opzioni, opera dal 2017.

Tuttavia, per esigenze di cautela, è bene optare per la remissione in bonis altresì per il passato, in quanto, se si rispetta l'art. 2 comma 1 del DL 16/2012 finisce con l'essere osservata anche la disciplina delle dichiarazioni integrative.

Per il passato appare quindi più conveniente optare per la remissione in bonis che presuppone infatti sia la presentazione della dichiarazione integrativa contenente l'opzione, sia il pagamento della sanzione di 250 euro.

Per cui, se il contribuente non ha esercitato l'opzione in **Unico 2016**, può farlo sino al termine per la trasmissione del modello Unico 2017, versando 250 euro.

Se optasse per l'integrativa, da un lato, essa potrebbe essere presentata successivamente al termine per Unico 2017 (inquadrandolo l'errore come omissione, dunque l'integrativa come a favore del Fisco), dall'altro, occorrerebbe pagare 250 euro non nella misura intera ma ridotta a seconda di quando ci si ravvede (non in ragione dell'art. 2 del DL 16/2012 ma del combinato disposto degli artt. 8 del D.Lgs. 471/97 e 13 del D.Lgs. 472/97).

In tal caso, se l'Ufficio, a torto o a ragione, obietta che occorre sanare l'omissione entro il termine di Unico 2017, potrebbe prospettarsi un lungo contenzioso, evitabile se, da subito, si opta per la remissione in bonis.

5.2

Il tax day di giugno si sdoppia: entro il 16 alla cassa per IMU e Tasi ed entro il 30 per Irpef, Ires e Irap

Arriva l'eliminazione del tax day del 16 giugno, che concentrava il pagamento dell'IMU e della Tasi con quello delle imposte Ires, Irpef e Irap nonché dei contributi previdenziali calcolati nella dichiarazione dei redditi.

Dal prossimo anno, infatti, le prime rate delle due imposte comunali continueranno a essere versate il **16 giugno**, mentre le prime rate degli acconti e i saldi delle altre imposte e contributi dovranno essere pagati entro il **30 giugno** senza maggiorazione, ovvero entro il successivo 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

La semplificazione è contenuta nell'articolo 7-quater, comma 19 del DL 22 ottobre 2016, n. 193, introdotto dalla legge di conversione dello stesso, il quale ha modificato i termini dei versamenti contenuti nell'articolo 17, comma 1, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

Inoltre, la nuova scadenza del 30 giugno riguarderà anche il pagamento degli acconti dovuti dalle imprese minori, che in base alla legge di stabilità 2017, applicheranno il nuovo regime reddituale per cassa.

A ben vedere si tratta di un controsenso, in quanto questo nuovo regime ha come scopo la posticipazione del pagamento delle imposte solo al momento dell'incasso dei ricavi da parte dell'impresa, ma ciò nonostante non si prevede, per questi soggetti, l'eliminazione degli acconti, che sono un'anticipazione di ben 7 mesi rispetto alla data prevista per il saldo (addirittura di 12 mesi, se si considera la prima rata, che scade il 30 giugno dell'anno precedente).

Tra le **imposte per le quali sono previste le nuove scadenze** ricordiamo l'Irpef, l'addizionale regionale e quella comunale, l'anticipo Irpef del 20% per la tassazione separata, il saldo (non l'acconto) della cedolare secca sulle locazioni abitative, l'imposta sostitutiva per i forfettari (articolo 1, comma 64, legge 23 dicembre 2014, n. 190), l'imposta sostitutiva per i minimi (circolare 21 dicembre 2007, n. 73/E, paragrafo 5), l'Ires, la maggiorazione Ires del 10,50% per le società di comodo, l'Irap (articolo 30, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), la maggiore IVA e maggiorazione del 3% da adeguamento agli studi di settore, l'Ivie, l'Ivafe (articolo 19, commi 17 e 22, DL 6 dicembre 2011, n. 201), i contributi Inps artigiani, commercianti e gestione separata (articolo 18, comma 4, D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241) e il saldo IVA annuale portato in Unico, maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera b, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542).

Solo per il versamento "a saldo" della cedolare secca si applicano le «disposizioni in materia di versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» (articolo 7, comma 3, provvedimento 7 aprile 2011), quindi, solo per il saldo la scadenza sarà spostata dal 16 al 30 giugno.

Per gli **acconti**, invece, l'articolo 7, comma 2, provvedimento 7 aprile 2011, continua a prevedere che la prima rata di acconto della cedolare secca, pari al 40% del 95% (non del 100% come per l'Irpef) «della cedolare secca dovuta», deve essere versata «entro il 16 giugno di ciascun anno ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo».

Dal 2017 quindi i pagamenti delle imposte calcolate sulla dichiarazione dei redditi e Irap andranno effettuati entro il 30 giugno.

Per quelli che approvano il bilancio entro il 30 giugno, la scadenza sarà l'ultimo giorno (non il 16) «del mese successivo a quello di approvazione del bilancio».

È opportuno sottolineare che con la proroga generale dal 16 al 30 giugno la nuova scadenza coinciderà con quella del pagamento dell'eventuale imposta sulle rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni detenute da soggetti Irpef e dell'eventuale imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d'impresa.

5.3

Innalzamento a 30.000 euro del limite per la richiesta di rimborso IVA senza garanzie

La legge di conversione del DL 193/2016 ha portato con sé l'innalzamento a 30.000 euro del limite entro il quale il rimborso del credito IVA può essere richiesto senza adempimenti aggiuntivi.

Non sarà più necessaria, quindi, né la polizza fideiussoria, né il visto di conformità e neanche saranno indispensabili le attestazioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva.

La nuova soglia vale per i rimborsi ma non per le compensazioni (per le quali il limite resta fissato a 15.000 euro).

Quale conseguenza della novità legislativa in commento, **i contribuenti possono essere suddivisi in tre categorie:**

1. **rimborso "libero" per i crediti annuali (o trimestrali) che non superano il tetto di 30.000 euro, anche se chi presenta la richiesta è un soggetto considerato a rischio** sulla base di quanto previsto dall'articolo 38 bis, comma 4, D.P.R. 633/72, per esempio una neo-impresa diversa da una start-up innovativa, in attività da meno di due anni. In questi casi, il recupero dell'eccedenza potrebbe essere ostacolato dalla presenza di carichi pendenti (si veda il paragrafo 2 della circolare 33/E/2016);
2. **rimborso di crediti oltre il nuovo tetto di 30.000 euro con visto di conformità o mediante prestazione di garanzia, per i contribuenti che non rientrano fra i soggetti a rischio.** Le richieste vanno corredate dal visto (o dalla sottoscrizione dell'organo di controllo) e dalla

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la contemporanea sussistenza delle condizioni di solidità patrimoniale immobiliare, continuità aziendale, mantenimento del controllo (per società di capitali) e regolarità contributiva e assicurativa, previste dall'art. 38 bis, comma 3 del decreto IVA;

3. **per i contribuenti considerati non affidabili (a rischio) e per quelli che, pur potendolo fare, non dotano la dichiarazione del visto e delle attestazioni**, invece, l'unica possibilità di ottenere un rimborso superiore a 30.000 euro resta quella della prestazione della garanzia bancaria, assicurativa o in titoli di Stato.

In base alle precisazioni contenute nella Circolare 33/E/2016, tuttavia, non devono prestare la garanzia i contribuenti che abbiano soddisfatto integralmente, anche fruendo di uno degli strumenti di definizione agevolata, la pretesa erariale portata da un avviso d'accertamento o rettifica notificato nel biennio anteriore alla richiesta di rimborso.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, inoltre, non sono tenuti alla garanzia neppure i soggetti che chiedono la restituzione di eccedenze IVA maturate durante il periodo di liquidazione, non sussistendo ancora l'ipotesi di cessazione dell'attività.

I soggetti in liquidazione possono quindi chiedere il rimborso attestando le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 38 bis.

La modifica dovrebbe operare dai rimborsi emergenti dalla dichiarazione IVA 2016 e dalle istanze (modello TR) relative al credito del 1° trimestre 2017.

In presenza dei presupposti di legge, pertanto, l'eccedenza trimestrale non superiore a 30.000 euro è rimborsabile liberamente.

Oltre il suddetto importo, la garanzia non è obbligatoria soltanto se l'istanza è munita del visto di conformità ovvero della sottoscrizione del revisore (e dell'attestazione), la cui apposizione non è necessaria se il modello TR è presentato ai fini della compensazione orizzontale (circolare 42/E/2016).

Occorrerà invece un chiarimento per capire se sulle richieste di rimborso pendenti e d'importo superiore alla vecchia soglia di 15.000 euro la garanzia è dovuta quando il rimborso non supera il nuovo limite.

In occasione del precedente innalzamento, la circolare 32/E/2014 aveva precisato che l'importo di 15.000 euro si applicava anche ai rimborsi in corso d'esecuzione alla data d'effetto delle nuove disposizioni.

Se verranno seguiti gli stessi criteri per i rimborsi sotto 30.000 euro (da garantire con le vecchie regole), gli uffici non dovrebbero chiedere alcuna garanzia, né i contribuenti ottemperare alla richiesta pervenuta prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, restando acquisite solo le garanzie fornite per i rimborsi già erogati.

5.4 L'alternativa tra compensazione e richiesta di rimborso

La scelta tra utilizzo in compensazione e richiesta di rimborso dipende sicuramente da esigenze gestionali finanziarie, ma occorre anche considerare le diverse procedure e controlli riferibili alle singole modalità di utilizzo delle eccedenze IVA a credito oltre che le differenti condizioni e soglie di rilevanza per l'apposizione del visto di conformità.

Le compensazioni e i rimborsi IVA seguono due strade differenti, ma vanno considerati unitariamente per evitare di superare l'importo massimo recuperabile in ciascun anno (700.000 euro, che salgono a 1.000.000 di euro in alcune ipotesi).

Prima di tutto, infatti, va osservato che **le soglie dei 15.000 e dei 30.000 euro**, al superamento delle quali sono richiesti il visto di conformità o le altre formalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72, **devono essere considerate separatamente**, rispettivamente, **per compensazioni e rimborsi**.

Ad esempio, disponendo di un credito annuale sul 2016 di 38.000 euro, di cui 28.000 chiesti a rimborso e 10.000 da utilizzare in compensazione orizzontale, non sarà necessaria l'apposizione del visto di conformità, né tanto meno la prestazione di garanzie.

Per quanto riguarda le **somme in compensazione**, il riferimento è a quelle utilizzate e non all'ammontare complessivo del credito (circolare 32/E del 2014), nel senso che il visto di conformità si rende necessario dal momento in cui s'intendono compensare importi eccedenti la soglia.

Ma questa non è l'unica differenza, come affermato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 42/E del 2016, il visto di conformità non va apposto sul modello TR se l'eccedenza è portata in compensazione, al contrario di ciò che accade in caso di richiesta di rimborso, per il quale va anche fornita apposita attestazione di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva.

Per le **eccedenze a rimborso**, occorre prestare maggiore attenzione.

La soglia dei 30.000 euro vale, infatti, per l'intero anno d'imposta, dovendosi quindi cumulare gli importi richiesti tramite i modelli trimestrali e la dichiarazione annuale.

Si badi bene che in ogni caso, e questo vale sia per le compensazioni che per i rimborsi, il superamento delle soglie va verificato in relazione all'anno di maturazione delle eccedenze a credito e non al periodo d'imposta in cui vengono presentati i modelli trimestrali o la dichiarazione annuale.

Immaginiamo quindi che nel 2017 venga presentato il modello TR relativo al 1° trimestre che mostra un'eccedenza a credito di 35.000 euro, di cui 14.000 euro da utilizzare in compensazione e 21.000 euro chiesti a rimborso.

Su detto modello non deve essere apposto il visto di conformità in quanto la somma a rimborso non eccede la soglia.

Vengono poi presentati i modelli TR relativi ai due trimestri successivi riportanti, per ipotesi, un credito di 18.000 euro ciascuno, con utilizzo in compensazione.

Anche sui modelli TR relativi al 2° e 3° trimestre 2017 non deve essere apposto il visto di conformità, in quanto non previsto su tali modelli in caso di somme da utilizzare in compensazione.

Sul 2017 viene poi presentata la dichiarazione annuale per un'eccedenza a credito di ulteriori 40.000 euro, di cui 15.000 euro in compensazione e 25.000 euro a rimborso.

La dichiarazione non richiede il visto in relazione alle compensazioni, in quanto opera un autonomo plafond - rispetto ai TR - che non è superato, ma risulta necessario (unitamente all'apposita attestazione) per l'importo chiesto a rimborso, il quale, sommato con quello del primo TR, eccede la soglia di 30.000 euro.

Sarà sempre in campo comunque l'alternativa della presentazione della richiesta di rimborso dell'IVA corredata dalla polizza fideiussoria a garanzia.

“

Le compensazioni e i rimborsi IVA seguono due strade differenti, ma vanno considerati unitariamente per evitare di superare l'importo massimo recuperabile in ciascun anno

”

5.5 Cancellazione d'ufficio per le partite IVA inattive da almeno tre anni

Il pacchetto semplificazioni prevede una chiusura delle partite IVA inattive da almeno tre anni che sarà d'ufficio e senza irrogazione di alcuna sanzione.

In ogni caso la chiusura sarà comunicata preventivamente al titolare della posizione IVA "dormiente" che potrà evitarla fornendo risposta all'amministrazione finanziaria.

Lo prevedono i commi 44 e 45 dell'articolo 7-quater introdotto nel DL 193/2016 dalla legge di conversione.

Le norme prevedono, rispettivamente, la modifica della procedura vigente per la chiusura delle partite IVA inattive, prevista dall'articolo 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. 633 del 1972, e l'eliminazione delle sanzioni previste per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini IVA, ad oggi disciplinate dall'articolo 5, comma 6, primo periodo, del D.Lgs. 47/1997.

La procedura vigente, contenuta nel citato articolo 35, prevede che l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della posizione IVA.

Nei 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati dall'ufficio o valutati erroneamente ha la possibilità di fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate.

La nuova procedura introdotta dal citato comma 44 del pacchetto semplificazioni, invece, prevede la chiusura d'ufficio delle partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali.

Si demanda, inoltre, a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione delle nuove norme, mantenendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.

Infine, sono fatti salvi gli ordinari poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria.

Il citato comma 45 elimina le sanzioni previste per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini IVA, modificando l'articolo 5, comma 6, primo periodo, del D.Lgs. 471/1997.

Il **regime sanzionatorio** vigente prevede che il contribuente che abbia omesso la presentazione della dichiarazione di cessazione e che non abbia fornito motivazioni valide all'Agenzia è tenuto a pagare una sanzione che può variare tra 500 e 2.000 euro.

L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione ed in questo caso l'ammontare della sanzione è ridotto ad un terzo del minimo (ossia 167 euro).

Il pacchetto semplificazioni invece elimina le sanzioni previste per l'omessa dichiarazione di cessazione di attività a fini IVA, espungendo tale fattispecie da quelle sanzionabili ai sensi del citato articolo 5 del D.Lgs. 471/1997.

In definitiva, **le partite IVA inattive da almeno tre anni, verranno chiuse e cancellate dall'Agenzia delle Entrate senza alcuna sanzione per il titolare.**

In definitiva, il contribuente non dovrà pagare la sanzione di 500 euro o la riduzione a 167 euro per i pagamenti pervenuti entro 30 giorni dalla notifica.

5.6

Gli avvisi di cartelle e altri atti della riscossione inviati dal 1° giugno 2016 con modalità ordinarie vanno rinnovati con mail certificata

Nell'emendamento apportato dalla legge di conversione del DL 193/2016 c'è spazio anche per un'altra vera e propria riammissione nei termini per i ricorsi.


Nel comma 10 dell'articolo 7-quater si prevede infatti che le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione avvenute tra il 1° giugno 2016 ed il 2 dicembre 2016, data di entrata in vigore della legge di conversione, con modalità ordinarie (raccomandata) debbano essere rinnovate con Pec.

Conseguenza di tale emendamento è che i termini di impugnazione decorrono ex novo dalla data della nuova notifica.

Per meglio comprendere il contenuto della disposizione, va ricordato che, per effetto delle novità introdotte all'articolo 26, D.P.R. 602/73 (la riforma della riscossione), **la notifica delle cartelle di pagamento effettuata nei confronti di imprese e professionisti si esegue obbligatoriamente tramite Pec.**

Ciò a prescindere dalla forma giuridica dell'impresa, che quindi può essere individuale oppure societaria, di persone o di capitali.

Si dispone in particolare che, in caso di indirizzo Pec non attivo, la notifica si esegua mediante deposito dell'atto presso la Camera di commercio e pubblicazione sul sito della stessa, dandone informazione per raccomandata al destinatario. La medesima procedura deve essere applicata se la casella di posta risulta piena, dopo due tentativi di invio, di cui il secondo non prima di 15 giorni dal primo.



Si rammenta come la novella legislativa era entrata in vigore a partire dalle notifiche eseguite dal 1° giugno scorso.

Con l'emendamento approvato e trasposto nella legge di conversione del DL 193/2016, viene previsto pertanto che se l'atto della riscossione, in contrasto con quanto sopra stabilito, è stato notificato con modalità ordinarie (raccomandata Ar), diverse dalla Pec, Equitalia deve procedere alla nuova notifica dello stesso tramite Pec.

Non è prescritto un termine per tale adempimento ma è espressamente stabilito che i termini di impugnazione decorrano "esclusivamente" da tale rinnovo.

Ne consegue che si tratta di un atto dovuto, in assenza del quale l'agente della riscossione non può compiere ulteriori operazioni dipendenti dall'atto stesso.

Si osserva peraltro che se la nuova notifica dovesse pericolosamente avvenire oltre i termini decadenziali di cui all'articolo 25, D.P.R. 602/73, il contribuente potrebbe a buon diritto contestarne la validità.

La novella richiama sia le cartelle sia gli altri atti della riscossione ed al riguardo, si osserva che, ai sensi dell'articolo 50, D.P.R. 602/73, anche l'atto di messa in mora si notifica con le medesime modalità delle cartelle.

Non è chiaro però se uguale obbligo di rinnovo sussista anche ad esempio per il preavviso di fermo e l'intimazione al pagamento propedeutica all'ipoteca, considerato che per tali provvedimenti, la notificazione tramite Pec non è espressamente richiamata.

Si evidenzia che la novità potrebbe anche avere un inaspettato impatto sulla rottamazione delle cartelle.

Se si è ricevuta una cartella nel corso del 2016 che si aveva intenzione di definire nel presupposto che la stessa non fosse più impugnabile, con la modifica in esame è possibile ripensarci.

Non è invece di ostacolo la circostanza che la cartella sia eventualmente notificata di nuovo l'anno prossimo, ciò perché la definizione è possibile per i carichi affidati sino alla fine del 2016, a prescindere dalla data di comunicazione degli stessi al debitore.

L'occasione è propizia per ricordare che **dal prossimo 1° luglio 2017 gli atti impositivi saranno notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).**

Il DL 193/2016, infatti, prevede che la notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti, che devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria ed ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, può essere effettuata direttamente dal competente ufficio, a mezzo Pec, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec).

È inoltre previsto che, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati a possedere un indirizzo di Pec, la notifica può essere eseguita all'indirizzo Pec di cui sono intestatari ovvero all'indirizzo Pec dei difensori abilitati all'assistenza tecnica per il contenzioso tributario.

Per il rispetto dei termini di prescrizione e di decadenza, la notificazione si intende perfezionata per l'ufficio nel momento in cui il gestore della casella Pec trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio che avviene in via automatica.

Per il destinatario, invece, la notifica si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella Pec del destinatario trasmette all'ufficio, quindi la procedura si perfeziona indipendentemente dall'effettiva apertura della mail da parte del destinatario stesso.





6

**Indagini
finanziarie
su imprese e
professionisti**

Tra le modifiche al DL 22 ottobre 2016 n. 193, approvate dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera durante l'iter di conversione, figura anche il c.d. "pacchetto semplificazioni".

Molte sono le novità in tema di accertamento delle imposte, ma quella che risalta maggiormente riguarda le indagini finanziarie.

Da decenni ormai si dubita della tenuta costituzionale, non solo per i professionisti ma per ogni contribuente specie se di piccole dimensioni, della presunzione legale relativa secondo la quale prelevamenti si considerano ricavi non dichiarati.

Per i professionisti, in verità, il problema, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 228/2014, non si pone più in quanto la presunzione è stata dichiarata incostituzionale a prescindere dall'importo.

Con le modifiche in commento, si modifica l'art. 32 comma 1 n. 2) del D.P.R. 600/73, introducendo dei paletti all'utilizzabilità delle presunzioni.

In particolare viene disposto che, sul fronte dei prelevamenti, **le presunzioni legali relative potranno operare esclusivamente "per importi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili"**.

Da ciò deriva che, se un contribuente, nell'arco di un mese, preleva "ingiustificatamente" un importo di 800 euro per tre volte (per un totale quindi di 2.400 euro mensili), non ci saranno effetti presuntivi, mentre se invece lo fa per nove volte, tali presunzioni scattano

in quanto il totale è di 7.200 euro.

Per come è scritta la norma e salvo ulteriori approfondimenti, nella fattispecie descritta l'effetto presuntivo dovrebbe operare su un importo di 2.200 euro e non di 7.200 euro.

Allo stesso modo, si è in presenza di presunzione legale se il contribuente, un solo giorno anche a valere su più conti correnti bancari ed in diversi momenti, preleva una somma superiore ai 1.000 euro.

Trattasi di novità che favorisce in particolar modo le piccole imprese e i piccoli imprenditori individuali, che spesso avevano la difficoltà (per non dire l'impossibilità) di doversi difendere contro accertamenti basati su una serie di prelevamenti anche per piccoli importi.

Nulla cambia per il resto: tanto ai fini IVA quanto ai fini delle dirette e, in sostanza, per tutti i contribuenti (professionisti inclusi) rimane l'effetto presuntivo derivante dai versamenti non giustificati.

Appare allora indispensabile, alla luce del mutato contesto normativo, fare il punto sulla valenza dei risultati delle indagini finanziarie.

Nonostante la confusione generata da talune contraddizioni contenute negli atti accompagnatori, il Parlamento è intervenuto solamente sui prelievi non giustificati e non anche sui versamenti.

La norma "di partenza" è l'articolo 32, comma 1, numero 2), del D.P.R. 600/1973 la quale stabilisce, in primo luogo, che i dati relativi ai rapporti con

gli intermediari finanziari «sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del D.P.R. 600/1973, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che non hanno avuto rilevanza allo stesso fine».

Questa parte della norma si riferisce, in sostanza, ai versamenti non giustificati e riguarda tutti i contribuenti, dai lavoratori dipendenti ai professionisti come confermato dai riferimenti al «reddito» del contribuente, senza alcuna distinzione, e agli accertamenti che riguardano sia persone fisiche che non svolgono attività economiche (articoli 38 e 41 del D.P.R. 600/1973) sia imprenditori e autonomi (articoli 39 e 40 dello stesso decreto).

Peraltro, per le sole imprese e professionisti vi è una norma simile per l'IVA (articolo 51 D.P.R. 633/1972) che non viene assolutamente toccata dal decreto fiscale.

Nello stesso numero 2) citato in precedenza vi è poi una specifica previsione riguardante i prelevamenti non giustificati, secondo cui «alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni».

È una norma che non brilla per chiarezza, specie sotto il profilo semantico (il riferimento agli importi riscossi può generare qualche equivoco).

Tuttavia intende dire che se un imprenditore o un professionista effettua dei prelievi e non è in grado di indicare il beneficiario, si può ritenere che abbia acquistato in nero per rivendere altrettanto in nero.

Emerge chiaramente che la norma poteva avere un senso solo per gli imprenditori, eppure nel corso degli anni è stata trasformata in una sorta di “bancomat presuntivo”, tant’è che ne sono stati interessati successivamente anche i professionisti, per i quali certamente non era stata pensata.

Su questo punto è fortunatamente intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza 228/2014, la quale ha stabilito l’illegittimità costituzionale della previsione relativa ai «compensi» e, quindi, la non applicabilità della previsione dei prelievi non giustificati a chi esercita un’arte o una professione.

In seguito la Cassazione in alcune sentenze (23041/2015 e 12779, 12781 e 16440 del 2016) ha contraddittoriamente stabilito che per i professionisti non si applica, non soltanto la previsione sui prelievi non giustificati, ma anche quella sui versamenti (non giustificati).

Trattasi probabilmente di una forzatura, in quanto non avrebbe senso disapplicare la norma sui versamenti non giustificati del professionista e non, ad esempio, per il dipendente o il pensionato.

Ecco perché in sede di conversione del DL 193 vengono eliminate le parole «o compensi», si tratta di un atto dovuto, alla luce della sentenza della Consulta 228/2014.

Viene in questo modo definitivamente sancita, anche con la dovuta copertura legislativa, l’inapplicabilità della previsione dei prelievi non giustificati ai professionisti.



L'imposta "flat" al 24% per le imprese in contabilità ordinaria

Il 2017 vedrà la nascita di una nuova imposta sostitutiva sui redditi d'impresa: sarà infatti possibile optare per la **tassazione separata al 24% degli utili prodotti da imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria**.

La legge di bilancio 2017 consente infatti ai soggetti Irpef l'opzione per la nuova imposta sul reddito d'impresa (Iri) che graverà, con aliquota pari a quella dell'Ires, sul reddito trattenuto in azienda. Gli utili distribuiti ai soci verranno tassati in via ordinaria nel modello Unico e la società potrà sottrarre il relativo importo dal proprio imponibile.

Diventa quindi legge il regime opzionale di tassazione proporzionale (cosiddetta tassa piatta o flat tax) degli utili delle imprese Irpef.

Il nuovo articolo 55 bis del TUIR, introdotto dal comma 547 della legge di bilancio 2017, stabilisce infatti che le imprese individuali e le società di persone (Snc e Sas) in contabilità ordinaria (per obbligo o per scelta) possono optare per la tassazione separata del reddito, con aliquota pari a quella dell'Ires e quindi dal 2017 al 24%.

Conseguenza automatica di tale opzione è la sospensione, per la durata del regime, della tassazione per trasparenza prevista dall'articolo 5 del TUIR.

Il calcolo dell'imponibile da assoggettare alla nuova Iri del 24% si continuerà ad effettuare partendo dal risultato di conto economico ed apportando le variazioni previste dal TUIR per le imprese Irpef.

Dal reddito così determinato si dedurranno le somme erogate ai soci mediante utili o riserve di utili formati in periodo Iri, nei limiti di un plafond che è pari agli imponibili Iri (calcolati in via progressiva) al netto delle perdite riportabili a nuovo.

Le perdite (maturate in regime Iri) di esercizi precedenti si sottraggono dall'imponibile senza limiti temporali o di importo.

Le somme prelevate dai soci e dedotte dalla società concorreranno poi a formare il reddito dei soci stessi soggetto alla ordinaria tassazione progressiva Irpef.

Appare evidente che il meccanismo di calcolo del plafond delle deduzioni degli utili distribuiti ai soci è sicuramente complicato e non sempre chiaro.

Ciò deriva dal fatto che, letteralmente, il plafond è costituito dalla sommatoria dei redditi imponibili Iri, i quali, a loro volta, sono quantificati al netto delle deduzioni. Si dovrebbe dunque considerare il plafond residuo dell'anno precedente, senza aggiungere l'imponibile dell'anno, pena l'insorgenza di un calcolo circolare.

Un altro problema riguarda le perdite: se si portano a riduzione del plafond quando sorgono, il reddito degli anni successivi dovrebbe ricaricare il plafond al lordo e non al netto, pena una doppia decurtazione.

Il regime è come detto opzionale, ha una durata pari a cinque esercizi ed è rinnovabile (non è previsto il rinnovo tacito).

L'opzione si effettua a consuntivo cioè nella dichiarazione riferita all'anno da cui parte il regime (per il quinquennio 2017-2021 l'opzione sarà fatta in Unico 2018).

La distribuzione degli utili formati ante regime Iri (e tassati per trasparenza), che si considera effettuata prioritariamente, non genera alcun impatto sulla società (no deduzioni) e sui soci (no tassazione).

I redditi tassati Iri e non ancora prelevati al momento dell'uscita vengono tassati integralmente all'atto della distribuzione.

Il regime Iri è infine attivabile su opzione anche da parte delle Srl con non più di 10 soci persone fisiche che sono attualmente ammesse al regime della trasparenza regolato dall'articolo 116 del TUIR.

Da un primo esame della norma, si può ricavare la sensazione che tale regime potrà convenire ai soggetti (titolari di impresa individuale o soci di società di persone) che posseggano già altri redditi, come ad esempio dipendenti, pensionati ovvero possidenti con rilevanti redditi fondiari derivanti dalla locazione (non in regime di cedolare secca) di fabbricati.

Ciò perché tali soggetti, in regime di Iri, eviteranno il cumulo dei redditi che farebbe scattare aliquote marginali dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali molto elevate (potenzialmente sino al 45%), a condizione comunque di non prelevare gli utili dall'impresa.

Per converso, tale opzione, non sembra conveniente per i soggetti con forti carichi familiari ovvero con rilevanti oneri deducibili e detraibili (comprese le detrazioni Irpef per risparmio energetico



e ristrutturazioni edilizie), in quanto la tassazione sostitutiva al 24%, non transitando dal quadro RN del modello Unico PF, non permette di ridurre il carico impositivo approfittando dei benefici indotti da deduzioni e detrazioni.

Un altro aspetto da considerare riguarda le imprese individuali, le quali, a mio avviso, se opteranno per l'Iri dovranno obbligatoriamente utilizzare conti correnti bancari separati per l'attività d'impresa e le movimentazioni di carattere familiare e personale.

Ciò in quanto risulteranno decisivi, ai fini della tassazione, i trasferimenti di denaro da un conto (aziendale) all'altro (personale/familiare).

“

Il regime è come detto opzionale, ha una durata pari a cinque esercizi ed è rinnovabile

”

8

Il regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata

Tra le novità di maggior impatto contenute nella legge di bilancio per il 2017, si distingue il nuovo criterio di cassa per la determinazione del reddito d'impresa e della base imponibile dell'Irap delle imprese in contabilità semplificata.

Tale regime diventerà quello "naturale" per le imprese minori che non si avvalgono del regime forfettario, le quali, se non intendono adottarlo, saranno costrette ad optare per il regime di contabilità ordinaria, con la consapevolezza che, una volta effettuata tale scelta, saranno obbligate a permanere per almeno 3 anni in tale regime.

Non sono stati modificati i requisiti per fruire del regime di contabilità semplificata, che si estende di anno in anno se non sono stati superati i limiti di ricavi stabiliti dalla normativa vigente (ricavi inferiori a 400.000 euro per chi presta prevalentemente servizi e 700.000 euro per tutte le restanti attività).

Il criterio di cassa, che si applica anche per i versamenti effettuati e i corrispettivi ricevuti a titolo di acconto, è analogo a quello degli esercenti arti e professioni e si applicano, pertanto, i chiarimenti interpretativi forniti nel tempo dall'Agenzia delle Entrate al riguardo.

Il monitoraggio dei flussi finanziari imposto dal nuovo regime di cassa per le imprese minori può risultare difficoltoso per i contribuenti di modeste dimensioni che possono, però, scegliere di considerare quale data di incasso o pagamento quella di registrazione dei documenti ai fini dell'IVA (ma ovviamente potrebbero essere chiamati a dimostrarne la veridicità).

Il reddito d'impresa sarà pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi (compreso il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa), dei dividendi e degli interessi "percepiti" nel periodo di imposta e quello delle spese "sostenute" nel periodo stesso.

La differenza va aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare e dei proventi immobiliari.

Continuano ad assumere rilevanza, con le regole precedenti, le plusvalenze e le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, gli ammortamenti, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, le perdite di beni strumentali, le perdite su crediti e le deduzioni forfettarie per particolari categorie di attività, nonché le regole per determinare il costo dei beni e i componenti in valuta.

Non concorrono, invece, a formare il reddito le variazioni delle rimanenze, con la particolarità che nel primo anno di applicazione del nuovo regime dovranno essere dedotte le rimanenze finali dell'anno precedente.

La determinazione del valore netto della produzione ai fini Irap seguirà gli stessi criteri.

Non è mutato il regime delle perdite, che restano compensabili con i redditi di altra natura posseduti nello stesso anno ma non sono riportabili agli esercizi successivi, in ciò divergendo dalla stessa possibilità invece concessa ai contribuenti minimi e forfettari.

Risulta, però, aumentata la possibilità di dichiarare una perdita, che può derivare anche dal pagamento di acquisti di beni che sono venduti nell'anno successivo e dalla deduzione integrale delle rimanenze nel primo anno in cui si applica il criterio di cassa.

Si ribadisce quindi che appare, pertanto, indifferibile una modifica normativa tendente ad estendere alle imprese in contabilità semplificata il regime di "trasportabilità" delle perdite attualmente previsto per i contribuenti "forfettari" i quali, lo ricordiamo, possono dedurre le perdite dal reddito dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto e riportarle in avanti senza limitazioni se sono prodotte nei primi tre anni di attività (cosiddette perdite da start up).

L'annotazione dei ricavi avviene annotando cronologicamente, per ciascun incasso, l'importo, le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o dell'altro documento emesso.

Analoghe indicazioni vanno fornite, in un diverso registro, per ciascuna spesa sostenuta. Gli altri componenti di reddito devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Possono anche essere istituiti soltanto i registri IVA, annotando separatamente i componenti non rilevanti ai fini di tale imposta, e con possibilità di riportare, per gli incassi e i pagamenti che non avvengono nell'anno di registrazione, soltanto il loro importo complessivo con l'indicazione delle relative fatture (cui seguirà l'annotazione analitica nell'anno

di incasso o pagamento, indicando il relativo documento).


In alternativa, è possibile optare (per almeno 3 anni) per fare coincidere la data di incasso o pagamento con quella di registrazione ai fini IVA.

È chiaro che l'intervento normativo ha la finalità di evitare che le imprese debbano anticipare le imposte in riferimento a componenti positivi non ancora incassati, ma è altrettanto evidente che la norma riguarda anche i componenti negativi e quindi le spese saranno deducibili nell'anno di sostenimento.

Probabilmente i tempi sono maturi altresì per tentare un effettivo coordinamento tra il nuovo regime di cassa previsto ai fini delle imposte dirette ed il regime di IVA per cassa che non ha mai attirato forti simpatie su di sé a motivo delle farraginosità degli adempimenti formali che vengono richiesti (ad esempio la doppia registrazione per le fatture emesse e non incassate).

Come già segnalato per l'introduzione della nuova Iri al 24%, anche in questo regime emerge la necessità (pur in assenza di uno specifico obbligo normativo) dell'adozione di un conto corrente dedicato esclusivamente all'attività commerciale ai fini di un corretto monitoraggio dei flussi di cassa.

Infine, si evidenzia come, proprio per la difficoltà che incontreranno i soggetti di ridotte dimensioni a gestire tali flussi, merita di essere valutata l'opzione con validità triennale per il regime nell'ambito del quale si presume che gli incassi e i pagamenti avvengono alla data in cui è effettuata la registrazione ai fini dell'IVA.



SCOPRI UN
NUOVO MODO
DI LAVORARE!

Gestionale di contabilità RDV

- Innovativo
- Semplice
- Facilmente integrabile

CLICCA QUI

SUCCESS



FISCO [7]

www.fisco7.it